

INADEMPIMENTO, RESPONSABILITA' CONTRATTUALE E MORA DEL DEBITORE

- Si ha **INADEMPIMENTO** quando il debitore non esegue o esegue in modo inesatto la prestazione. L'inadempimento può assumere varie forme ed intensità, potendosi configurare quale:
 - inadempimento totale o parziale (e dunque, in questo 2° caso, inesatto sul piano quantitativo);
 - inadempimento inesatto sul piano qualitativo, quando la prestazione non presenti le qualità dovute;
 - inadempimento definitivo, quando la prestazione sia divenuta impossibile;
 - ritardo nell'adempimento, qualora la prestazione sia ancora possibile ed il debitore non abbia rispettato il termine di adempimento.

- L'inadempimento (fattispecie) comporta il sorgere in capo al debitore dell'**obbligazione di risarcire al creditore i danni** (effetto) patiti in conseguenza dell'inadempimento stesso: in ciò si traduce la responsabilità contrattuale del debitore.

- **Il problema dei limiti alla responsabilità del debitore.** – Si pone tuttavia il seguente problema: la mancata esecuzione della prestazione (o, in altri termini, il semplice inadempimento “oggettivo” della prestazione) comporta sempre e comunque la responsabilità del debitore oppure vi sono delle situazioni in presenza delle quali il debitore, pur non avendo eseguito, o avendo eseguito in modo inesatto, la prestazione, può comunque andare esente da responsabilità? Di tale questione, affrontata anche dagli ordinamenti giuridici degli altri Stati, si occupa nel nostro sistema principalmente l'art. 1218 c.c.

- **Art. 1218:** il debitore inadempiente è tenuto a risarcire il danno se non prova che la prestazione oggetto del rapporto obbligatorio è divenuta impossibile per una causa a lui non imputabile.

- La responsabilità nascente dall'inadempimento di un'obbligazione viene definita **“RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE”**. Al di là del tenore letterale della definizione, tale responsabilità non deriva esclusivamente dalla violazione delle obbligazioni sorte a seguito della stipulazione di un contratto, **ma dall'inadempimento di qualsiasi obbligazione**, anche nascente da una fonte diversa dal rapporto contrattuale (per es., ricorre responsabilità contrattuale in caso di inadempimento di un'obbligazione di carattere tributario e, più in generale, di una qualsiasi obbligazione nascente dalla legge; ricorre inoltre responsabilità contrattuale allorché il soggetto tenuto a risarcire il danno derivante da atto illecito non versa al danneggiato la somma liquidata a favore di quest'ultimo a titolo di risarcimento, o allorché colui il quale ha posto in essere una promessa al pubblico non esegue poi la prestazione nei

2 13. Inadempimento e mora del debitore (lezione)

confronti del soggetto che si trova nella condizione o che realizza l'azione descritta nella promessa).

- **Presunzione relativa di responsabilità.** – Il debitore che non esegue o esegue in modo inesatto la prestazione dovuta si presume responsabile per il mancato o per l'inesatto adempimento. Tuttavia, da tale presunzione di responsabilità il debitore può liberarsi dimostrando che la prestazione medesima è divenuta impossibile per una causa a lui non imputabile.
- L'intera materia della responsabilità contrattuale ruota pertanto attorno al significato che si attribuisce ai concetti di **“impossibilità”** e di **“non imputabilità”**, in ordine alla ricostruzione dei quali la dottrina ha proposto diversi orientamenti.
- La dottrina maggioritaria ritiene che l'**IMPOSSIBILITÀ** debba essere oggettiva, intendendosi come tale quella che riguarda la prestazione in se considerata. Non integrerebbero invece cause di impossibilità le difficoltà di esecuzione della prestazione che dipendono dalla persona del debitore (si parla in tali casi, per contrapporli ai casi di vera e propria impossibilità, anche di impossibilità soggettiva, cioè riguardante la persona del debitore).
- In linea di massima, è possibile affermare che la prestazione deve considerarsi **impossibile** innanzi tutto nel momento in cui la medesima risulta **materialmente o giuridicamente ineseguibile** [es.: perimento della cosa oggetto della prestazione; sopravvenuto divieto dell'autorità che impedisce al debitore di dare corso alla condotta oggetto del rapporto obbligatorio (c.d. *factum principis*)]. In tali casi, l'impossibilità viene definita oggettiva ed assoluta.
- Inoltre, la dottrina maggioritaria qualifica la prestazione come impossibile anche allorché l'esecuzione della condotta dovuta imporrebbe al debitore – per il verificarsi di fattori impeditivi sopravvenuti alla nascita del rapporto – **uno sforzo sproporzionato ed irragionevole considerata la natura della prestazione stessa e l'oggetto del contratto da cui l'obbligazione deriva** (imposs. oggettiva relativa): per es., di fronte ad un'inondazione che rende impraticabili tutte le strade, non si può pretendere che il vettore terrestre esegua la prestazione di trasporto cui si era inizialmente impegnato attraverso l'utilizzo di elicotteri o aeroplani; oppure, non si può pretendere che il vettore marittimo acquisti una nave rompi-ghiaccio per rimuovere l'iceberg che impedisce al traghetto in cui il creditore è imbarcato di salpare tempestivamente: rif. art. 1257.
- Il debitore sarebbe inoltre liberato da responsabilità anche nei casi in cui, pur non potendosi parlare in senso stretto di impossibilità della prestazione, **l'adempimento potrebbe esporre a rischio la vita, la salute o l'integrità fisica del debitore o di un terzo**: ad es., non si può imporre al lavoratore, bloccato a letto da una grave malattia, di svolgere ugualmente la sua prestazione, né si può richiedere al cantante, ingaggiato per uno spettacolo all'aperto, di esibirsi comunque sotto un temporale

(inesigibilità della prestazione). In tali casi, infatti, l'interesse del creditore soccombe dinanzi al pericolo di pregiudizio per gli interessi fondamentali del debitore: l'eventuale pretesa del creditore all'adempimento sarebbe contraria a buona fede.

- Nel primo caso precedentemente illustrato si parla anche di impossibilità oggettiva relativa; nel secondo, di **inesigibilità della prestazione** da parte del creditore alla luce della regola della **buona fede**, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.
- Altrettanto problematica si presenta la ricostruzione del profilo della **NON IMPUTABILITÀ**.
 - ❖ Secondo una prima corrente di pensiero, il debitore risponde del proprio inadempimento allorquando l'impossibilità dipende **da sua colpa**. Egli quindi può liberarsi, cioè andare esente da responsabilità, se **dimostra che, pur avendo adottato l'ordinaria diligenza per conservare la possibilità della prestazione, non ha potuto impedire che la prestazione medesima divenisse impossibile**.
 - ❖ Secondo una diversa opinione, il debitore non può invece sottrarsi alla responsabilità nascente dal proprio inadempimento semplicemente provando di essere stato diligente. Egli deve dimostrare che il fattore che ha cagionato l'impossibilità risulta essere del tutto estraneo alla propria sfera di **controllo personale o imprenditoriale (c.d. caso fortuito)** [rif. art. 1693 (perdita o avaria nel trasporto); 1785 (responsabilità dell'albergatore); 1787 (responsabilità del gestore di magazzini generali)].
 - ❖ Vi è infine chi ritiene che operino entrambi i criteri di imputazione dell'impossibilità: la colpa quale criterio di carattere generale; il criterio del rischio (caso fortuito) nella responsabilità di impresa.
 - ❖ L'accoglimento dell'una o dell'altra tesi comporta delle ripercussioni evidenti in ordine alla **posizione del debitore**. Per es., di fronte ad un incendio che manda in fumo i magazzini nei quali l'obbligato custodiva il bene da consegnare al creditore, secondo **la prima impostazione** il debitore dovrebbe liberarsi semplicemente provando di avere assunto tutte le misure necessarie per conservare correttamente la *res*. Viceversa, in base **alla seconda tesi**, l'obbligato non potrebbe sottrarsi alle conseguenze dell'inadempimento semplicemente dimostrando di essere stato diligente, ma sarebbe tenuto a dare prova di come la causa scatenante dell'incendio sia riconducibile ad un evento straordinario ed imprevedibile, del tutto estraneo alla sua sfera di organizzazione.
- Responsabilità e rilevanza della colpa del debitore: **obbligazioni "di mezzi"** ed **"obbligazioni di risultato"** (si veda la distinzione proposta nella lezione n. 12, relativa all'obbligazione in generale).

4 13. Inadempimento e mora del debitore (lezione)

- Responsabilità del debitore nelle obbligazioni aventi ad oggetto la dazione di una cosa determinata solo **in base al genere di appartenenza**. Principio del *genus numquam perit*.
- Responsabilità per **fatto degli ausiliari**: art. 1228.
- **Onere della prova nella responsabilità per inadempimento**. - Secondo quanto affermato dalla Cassazione, il creditore che lamenta l'inadempimento ed agisce per ottenere il risarcimento del danno sofferto a causa del medesimo, deve allegare l'inadempimento e provare unicamente: il titolo da cui il suo diritto deriva; il danno subito e l'ammontare del medesimo.
- Spetta invece al debitore dimostrare di aver adempiuto o, in alternativa, che l'inattuazione del rapporto obbligatorio è dipesa da una causa impeditiva riconducibile alla sopra descritta categoria dell'impossibilità non imputabile o la prestazione risulti comunque inesigibili alla luce di quanto già precisato.
- **Criteri per la determinazione del risarcimento del danno:**
 - ❖ **Art. 1223**: le voci di danno risarcibile si articolano nel c.d. **danno emergente** (cioè nella perdita patrimoniale subita dal creditore in ragione dell'inadempimento. Ad es.: A) mi viene venduto un bene difettoso, il danno emergente è rappresentato dal minor valore economico del bene in conseguenza dei difetti che presenta; oppure, devo sostenere dei costi per farlo riparare. B) Il mio debitore non versa tempestivamente la somma che era tenuto a corrispondermi. Per evitare di incorrere in una pericolosa crisi di liquidità devo contrarre un mutuo ad un tasso di interesse particolarmente elevato), e nel **lucro cessante** (ovvero nel mancato guadagno cui il creditore va incontro in ragione della mancata esecuzione della condotta dovuta. Ad es.: a causa di un difetto del macchinario venduto al creditore, la produzione dello stabilimento in cui il bene doveva essere impiegato subisce un rallentamento, e il creditore si trova a dover affrontare un conseguente calo dei propri guadagni).
 - ❖ Il danno risarcibile deve costituire una conseguenza **immediata e diretta** dell'inadempimento.
 - ❖ **Art. 1227**: il creditore non ha diritto ad essere risarcito **né per quei danni che ha colposamente concorso a cagionare** (es., contratto di trasporto: risarcibilità dei danni riportati dal passeggero che viaggiava senza cintura di sicurezza), né per i danni che avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ad esempio, il passeggero non si sottopone alle terapie prescritte e da ciò consegue un peggioramento della sua situazione che si sarebbe potuto evitare osservando puntualmente le prescrizioni mediche).

- ❖ **Art. 1229:** clausola di manleva. Le parti possono inserire una clausola che esclude la responsabilità del debitore in caso di suo inadempimento; ciò malgrado, una simile pattuizione è nulla laddove preveda l'esonero del debitore da responsabilità anche nei casi in cui l'inadempimento dipenda da dolo o colpa grave, ovvero allorquando il medesimo inadempimento si concreta nella violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

MORA DEL DEBITORE

- Si è già avuto modo di precisare come il fenomeno dell'inadempimento può assumere forme diverse: l'inadempimento definitivo si distingue infatti dall'inadempimento inesatto sotto il profilo quantitativo (es.: Tizio deve pagare 100 euro a Caio, ma gliene versa solamente 60) o qualitativo (es.: l'opera eseguita dall'appaltatore per il committente presenta delle difformità rispetto al progetto originario).
- La **mora del debitore** (detta anche mora solvendi o debendi) presuppone un inadempimento inesatto sotto il profilo cronologico: in altre parole, può configurarsi la *mora solvendi* quando il medesimo debitore è in ritardo, in quanto è scaduto il termine entro il quale la prestazione doveva essere eseguita e la prestazione sia ancora possibile. La mora non può configurarsi quando l'obbligazione abbia ad oggetto una **prestazione di non fare**, giacché in queste ipotesi l'inadempimento si pone di per sé come definitivo.
- Oltre al ritardo dell'obbligato, perché possano prodursi gli effetti della *mora debendi* è inoltre necessario che:
 - a) la prestazione sia ancora possibile ed inoltre il creditore non abbia perduto interesse alla sua esecuzione (argomentando ai sensi dell'art. 1256, co. 2).
 - b) il debitore sia stato costituito in mora secondo le modalità previste dalla legge. Infatti, il debitore che non adempie tempestivamente la propria prestazione potrebbe confidare nella tolleranza del creditore, per il quale il ritardo dell'obbligato potrebbe risultare irrilevante.
- Di regola, il debitore viene costituito in mora dal creditore attraverso **un'intimazione scritta** con la quale quest'ultimo richiede l'esecuzione della prestazione (art. 1219, comma 1 c.c.: **mora per intimazione** o **mora ex persona**). Tale intimazione scritta si configura come un atto giuridico in senso stretto, unilaterale e recettizio: gli effetti della mora si producono cioè dal momento in cui l'intimazione viene ricevuta dal debitore, e si realizzano anche nell'ipotesi in cui il

comportamento del creditore (lunghi dall'essere finalizzato alla produzione di tali effetti) era semplicemente diretto ad ottenere dal debitore l'esecuzione della condotta promessa.

➤ Questa regola incontra però **tre eccezioni**, nelle quali il debitore si considera costituito in mora per il solo fatto di non avere adempiuto l'obbligazione entro il termine. Queste eccezioni (casi di **mora automatica** o **mora ex re**, individuati dall'art. 1219, comma 2 c.c.) ricorrono allorquando:

a) **l'obbligazione deriva da fatto illecito**. Si presume infatti che il soggetto il quale ha subito una lesione conseguente ad un comportamento doloso o colposo del danneggiante non sia disposto a tollerare alcun ritardo sull'adempimento da parte dell'autore del fatto lesivo. Gli effetti della mora si producono dunque dal momento in cui l'obbligazione è sorta, anche per garantire la più ampia tutela al danneggiato.

b) **il debitore non adempie tempestivamente un debito portabile** (con prestazione da eseguire cioè presso il domicilio del creditore).

c) **il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere adempiere**: in tal caso, infatti, l'atto di costituzione in mora del creditore appare superfluo.

➤ **Effetti della mora solvendi (art. 1221 c.c.)**: L'ordinamento riconnette tre effetti essenziali alla costituzione in mora del debitore.

a) grava sul debitore **il rischio della sopravvenuta impossibilità non imputabile**. Una volta costituito in mora l'obligato, se la prestazione dovuta diviene impossibile per una causa a lui non imputabile, questi non può considerarsi liberato in base al combinato disposto degli artt. 1218 e 1256 c.c. (in base alle norme citate, infatti, l'obbligazione si estingue ed il debitore è dunque liberato da ogni responsabilità quando la prestazione dovuta divenga impossibile per una causa a lui non imputabile). Egli rimane dunque tenuto a risarcire al creditore il danno conseguente all'inadempimento, a meno che non dimostri che la prestazione sarebbe comunque perita presso il creditore.

b) con riferimento alle sole obbligazioni pecuniarie, sono dovuti gli **interessi di mora**, calcolati dal giorno della mora fino al giorno del pagamento. Tali interessi vengono determinati in base al tasso legale, ovvero, se già prima della mora erano dovuti interessi convenzionali in misura diversa, in base al tasso ultralegale stabilito dalle parti.

Il creditore è obbligato al risarcimento dei **danni derivanti dal ritardato adempimento**.